



# COMUNE DI VIZZINI

Città Metropolitana di Catania

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 41 Del 20/12/2024**

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).  
Approvazione modifiche.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:17 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, partecipata ai sigg. Consiglieri comunali a norma di legge.

Risultano presenti all'appello nominale i consiglieri:

Cognome e Nome	Incarico	Presenza
1. Di Benedetto Fabiola	Consigliera Anziana	Presente
2. Todaro Antonio	Consigliere	Presente
3. Giampiccolo Aldo	Consigliere	Presente
4. Li Rosi Rosalba	Consigliera	Presente
5. Busacca Giuseppa	Presidente	Presente
6. Gandolfo Noemi	Consigliere	Presente
7. Todaro Domenico	Consigliere	Presente
8. Prossimo Giuseppe	Consigliere	Presente
9. Fisco Corrado	Consigliere	Assente
10. Reale Salvatore	Consigliere	Presente
11. Grasso Angela	Consigliera	Assente
12. Guzzardi Luana	Consigliera	Assente

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 3

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni Berto. Il Presidente Sig.ra Giuseppa Busacca, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica e passa a trattazione del punto n. 8 all'o.d.g.: "Regolamento IMU 2025"

Il Presidente dà lettura della proposta.

La Cons. Li Rosi Rosalba chiede se il nuovo regolamento preveda aumento delle tariffe.

Il dott. Battiato relazione sul punto

Il Presidente, all'esito degli interventi, pone ai voti la proposta.

Voti favorevoli n. 9 - all'unanimità dei presenti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sulla scorta della eseguita votazione approva il punto n. 8 all'o.d.g. avente ad oggetto: "Regolamento IMU 2025".

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 37 DEL 02/12/2024

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione modifiche.

VISTI:

- l'art.149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l'art.1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.147, facendo salve solamente le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO in particolare del successivo comma 780 dell'art. 1 della sopra citata Legge n. 160/2019 con il quale sono state abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le disposizioni che disciplinavano, fino al 31/12/2019, l'Imposta Municipale Propria (IMU), vale a dire:

- L'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14/03/2011, n.23;
- L'art. 13, commi da 1 a 12 ter e 13 bis, del D.Lgs. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- Il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI;
- Tutte le norme incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge 160/2019;

CONSTATATO, PERTANTO, CHE – come chiarito dallo stesso comma 738 sopra citato – l'Imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'1/01/2020, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

Viste, altresì, le disposizioni dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge 296 del 27/12/2006, come richiamate dal comma 776 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

Dato atto che il comma 777 di tale articolo fa salve anche per l'IMU le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

**VISTO** il comma 1 del sopra citato art. 52, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle *“Proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato, ai sensi e per gli effetti della Legge 160/2019, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/07/2020 che per effetto della presente deliberazione viene modificato ed integrato;

CONSTATATO CHE:

- l'art. 4, lettera b) del vigente Regolamento IMU riporta la definizione di abitazione principale stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- con la sentenza n. 209 del 12/09/2022, depositata in data 13/10/2022, la Corte Costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, laddove parlando di “nucleo familiare” finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;

- oltre al quarto periodo sopra richiamato, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni con le quali è stata disciplinata la definizione di abitazione principale ai fini IMU (art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201/2011 e art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo della Legge 160/2019, come modificato dall’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021);

RISULTA, pertanto, NECESSARIO ADEGUARE il sopra citato art. 4, lettera b) alle sopravvenute modifiche giurisprudenziali;

DATO ATTO CHE il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/07/2023, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2023, ha individuato le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU, con obbligo di utilizzare – ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 132 del 29/09/2023- dall’anno d’imposta 2025 il prospetto di cui al comma 757 dell’art. 1 della Legge 160/2019;

Rilevato, pertanto, che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento come di seguito:

- **Art. 4 “Definizione di fabbricato, abitazione principale ed aree fabbricabili”** sostituire la **lettera b)** “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o siti in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. La scelta va fatta con dichiarazione IMU o l’ufficio la individua dove sono residenti i figli. I Comuni interessati si coordineranno nella loro attività accertativa. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;” **con** “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;
- **All’art. 11 “Riduzioni” aggiungere la lettera d):** “A partire dall’anno d’imposta 2025, per le unità abitative diverse dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D”, non locate né date in comodato d’uso, appartenenti alle categorie catastali “A/2”, “A/3”, “A/4”, “A/5”, “A/6”, “A/7” e “A/11” possedute da soggetti con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore all’80% o portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/9, l’aliquota è applicata nella misura dello 0,86%. I soggetti passivi di cui sopra, devono comunicare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione, entro il termine previsto per la dichiarazione di cui all’art. 14. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’agevolazione”.
- **Aggiungere l’art. 19 “Determinazione delle aliquote”:** “A decorrere dall’anno 2025, il Comune, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, può diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/07/2023, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2023, secondo le modalità di cui al comma 756 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 del citato articolo, da allegare alla delibera”.
- **Aggiungere l’art. 20 “Rinvio”:** “Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’IMU in base all’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019 ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.
- **Aggiungere l’art.21 “Entrata in vigore”:** “Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025 e sarà pubblicato sul sito internet dell’ente all’indirizzo: [www.comune.vizzini.ct.it](http://www.comune.vizzini.ct.it).”

**VISTI:**

- L'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.....omissis.... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- L'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 30/04/2019 ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- I successivi commi 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotti dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ai sensi del quale: "Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. A decorrere dall'anno 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta di reddito delle persone fisiche (IRPEF, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.....omissis....in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- La circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 che ha fornito chiarimenti in merito alla "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali";
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20/07/2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16/08/2021) con il quale sono state approvate "le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

RILEVATO che, sulla base l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7 Dlgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

- Visto il regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 8 del 23/07/2020;

## PROPONE

**1) DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

**2) DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 23/07/2020:

- **Art. 4** “Definizione di fabbricato, abitazione principale ed aree fabbricabili” sostituire la lettera b) “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o siti in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. La scelta va fatta con dichiarazione IMU o l'ufficio la individua dove sono residenti i figli. I Comuni interessati si coordineranno nella loro attività accertativa. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;” **con** “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;
- **All'art. 11** “Riduzioni” aggiungere la lettera d): “A partire dall'anno d'imposta 2025, per le unità abitative diverse dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D”, non locate né date in comodato d'uso, appartenenti alle categorie catastali “A/2”, “A/3”, “A/4”, A/5”, “A/6”, “A/7” e “A/11” possedute da soggetti con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore all'80% o portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/9, l'aliquota è applicata nella misura dello 0,86%. I soggetti passivi di cui sopra, devono comunicare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, entro il termine previsto per la dichiarazione di cui all'art. 14. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'agevolazione”.
- **Aggiungere l'art. 19** “Determinazione delle aliquote”: “A decorrere dall'anno 2025, il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, può diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2023, secondo le modalità di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 del citato articolo, da allegare alla delibera”.
- **Aggiungere l'art. 20** “Rinvio”: “Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMU in base all'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019 ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.
- **Aggiungere l'art. 21** “Entrata in vigore”: “Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo: [www.comune.vizzini.ct.it](http://www.comune.vizzini.ct.it).”

**3) DI APPROVARE**, il nuovo **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)**, come modificato ed integrato per effetto delle superiori deliberazioni, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.



**4) DI DARE ATTO CHE** la presente delibera avrà effetto con decorrenza 01/01/2025.


**5) DI PROVVEDERE** all'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, così come disposto dall'art.1, comma 762 della legge 160 del 27 dicembre 2019.

**6) DI DARE ATTO**, altresì, che per la pubblicazione sul tale sito, la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A)

del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.169 del 16/08/2021.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL C.C.	IL vice SEGRETARIO COMUNALE
<p><b>Dott.ssa Busacca Giuseppa</b> </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)</p>	<p><b>Berto Giovanni</b> </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)</p>

IL CONSIGLIERE ANZIANO
<p><b>Di Benedetto Fabiola</b> </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Il Sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, visto lo statuto comunale,</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTESTA</b></p> <p>che la presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. n. 17/2004, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32ccomma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)</p> <p style="text-align: right;"><b>Il Responsabile del Servizio</b></p>